

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**Giovedì 20 Gennaio 2000**

**alle ore 9,30 e 16,30**

**749<sup>a</sup> e 750<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiaco ed altri; Nardini ed altri*). **(4275)**

– MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali. **(115)**

– SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari. **(192)**

– 2 –

- DANIELE GALDI. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo della città. (345)
- CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate. (1000)
- Michele DE LUCA. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto. (1179)
  - *Relatrice* PILONI.

## II. Discussione dei disegni di legge:

- 1 Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. (4403)
  - *Relatore* CARELLA. (*Relazione orale*).
2. BEDIN ed altri. – Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa. (799-A/R)
  - *Relatrice* PILONI.
3. MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. (3436)
  - *Relatore* RESCAGLIO.
4. Revisione del procedimento disciplinare notarile. (2945)
  - *Relatore* BATTAGLIA (*Relazione orale*).
5. Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974). (766)
  - *Relatore* PAROLA.
6. Disposizioni in materia di navigazione satellitare. (3903)
  - *Relatore* LARIZZA.

## III. Discussione della mozione n. 457 sull'acquedotto pugliese (*testo allegato*).

**MOZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, AZZOLLINI, BEVILACQUA, BUCCIERO, COSTA, CURTO, DENTAMARO, GRECO, MANCA, MEDURI, MONTELEONE. – Il Senato, (1-00457)  
(5 novembre 1999)

premessò:

che la legge 18 novembre 1998, n. 398, recante disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, prevede che «con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono adottate norme relative all'Ente autonomo acquedotto pugliese in vista della sua trasformazione in società per azioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che così recita: «Al fine di favorire la privatizzazione ed evitare aggravii per la finanza pubblica, gli Enti acquedottistici, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 10 gennaio 1994, n. 36, nonché quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale sono trasformati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in società per azioni»;

che, invece, il Governo ha trasformato l'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni con decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, senza che ancora oggi sia stato emanato il su richiamato regolamento e ricorrendo a un decreto legislativo in attuazione della legge n. 59 del 1997 sul riordino degli enti pubblici operanti in settori diversi dalla previdenza e dall'assistenza, anzichè seguire la specifica procedura prevista dalla citata legge n. 549 del 1995, richiamata, nel caso dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, dalla legge n. 398 del 1998 successiva alla legge n. 59 del 1997;

che con il decreto legislativo n. 141 del 1999 il Governo non ha tenuto in alcun conto l'ordine del giorno approvato all'unanimità il 28 maggio 1998 dall'Assemblea del Senato e gli unanimi pareri della Commissione lavori pubblici della Camera, della Conferenza Stato-regioni e della Commissione bicamerale *ex lege* n. 59 del 1997, tutti concordanti nel richiamare le competenze delle regioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato, ai sensi della legge n. 36 del 1994 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, e nel chiedere la presenza delle regioni e degli enti locali nel capitale sociale e negli organi societari della costituenda società per azioni;

che la trasformazione in società per azioni è avvenuta senza peraltro che ancora oggi si conosca il valore del capitale sociale, tanto che l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 141 del 1999 prevede alcuni adempimenti per arrivare a determinare detto valore;

– 4 –

che la scelta del Governo si contrappone in modo insanabile alle indicazioni della Commissione europea XV/B del 24 febbraio 1999 che considerano «contrarie alle norme del trattato di Roma e ai principi della parità di trattamento le disposizioni che riservano determinati appalti pubblici alle società a prevalente o totale partecipazione statale o pubblica»;

che nell'attribuire interamente al Ministero del tesoro le azioni della società per azioni non si è considerato che una parte del patrimonio dell'ex Ente autonomo acquedotto pugliese appartenente agli enti locali e alle regioni, che hanno investito ingenti risorse finanziarie nelle reti idriche e nei depuratori, e che con l'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, vennero «trasferite alle regioni tutte le opere già realizzate e collaudate e ancora gestite dalla Cassa e le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate»;

che contro il decreto legislativo n. 141 dell'11 maggio 1999 la regione Puglia ha presentato due ricorsi alla Corte Costituzionale;

che il 3 settembre 1999 il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Enel ad acquistare l'Acquedotto pugliese, l'Ente irrigazione e la Sogesid, senza prevedere alcuna gara pubblica e senza che ancora sia stato accertato il valore del patrimonio sociale dell'Acquedotto pugliese;

che con la suddetta iniziativa è stato tra l'altro disatteso l'accordo di programma tra regione Puglia e Basilicata e Ministero dei lavori pubblici del 5 agosto 1999, considerato tra l'altro che le due regioni non sono state nemmeno informate preventivamente della decisione del Ministro;

che il Commissario responsabile per il mercato interno, Frits Bolkestein, rispondendo ad una interrogazione, ha affermato che «saranno chieste le informazioni al Governo nazionale italiano per valutare la compatibilità dell'operazione con il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e sarà valutato se l'operazione del Governo italiano rispetta le disposizioni comunitarie»;

che il Governo ha anche predisposto una proposta di decreto legislativo per la trasformazione in società per azioni dell'Ente irrigazione di Puglia, Lucania e Irpinia, che prevede come prima ipotesi l'attribuzione delle azioni interamente al Ministero del tesoro, analogamente a quanto avvenuto per l'ex Ente autonomo acquedotto pugliese;

che la proposta è stata bocciata dalla Conferenza Stato-regioni, mentre la Commissione bicamerale, *ex lege* n. 59 del 1997 ha espresso nel merito consistenti e unanimi rilievi sottolineando, tra l'altro, la violazione della legge n. 36 del 1994 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativamente alle competenze delle regioni, e chiedendo l'assegnazione del 60 per cento del patrimonio sociale alle regioni Puglia e Basilicata;

che il regolamento, previsto dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1998, n. 398, doveva anche disciplinare la riscossione delle entrate dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e le modalità di versamento delle medesime da parte degli utenti, secondo criteri già stabiliti dallo stesso articolo 3 (riscossione diretta da parte dell'Ente; pagamenti in quattro rate trimestrali);

– 5 –

che, invece, l'Acquedotto pugliese ha affidato la riscossione dei canoni alla Banca di Roma e più in particolare ad una società da questa controllata, senza che da parte del Ministero competente siano stati avanzati rilievi nei confronti dell'amministratore unico dell'Acquedotto pugliese;

rilevato:

che da quanto innanzi evidenziato emerge, tra l'altro, uno «strappo istituzionale e costituzionale» nei rapporti tra Governo e Parlamento;

che è necessario recuperare un corretto rapporto che deve passare anche attraverso il rispetto della volontà del Parlamento,

impegna il Governo a rivedere i provvedimenti già adottati o *in itinere*, relativi all'Acquedotto pugliese e dell'Ente irrigazione di Puglia, Lucania ed Irpinia, seguendo le unanimi indicazioni espresse dalla Commissione bicamerale, *ex lege* n. 59 del 1997.





